



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori INCOSTANTE, ADAMO, AMATI, BIONDELLI,
CECCANTI, CHIAROMONTE, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, PASSONI,
RANDAZZO, SANNA e SOLIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2009

Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, in materia di garanzia legale
di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo

ONOREVOLI SENATORI. – La vigente normativa contenuta negli articoli 130 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, disciplina la tutela legale minima del consumatore in caso di acquisto di beni di consumo.

Si tratta di un complesso di norme, peraltro destinato a trovare applicazione solo nel rapporto diretto tra consumatore e venditore, che si estrinseca fundamentalmente nel potere del consumatore di richiedere al venditore, in presenza di un qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, il ripristino, in un congruo termine e senza spese, della conformità del bene ovvero, in determinate ipotesi, una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto.

A tutela del venditore finale è inoltre prevista la possibilità di regresso (più tecnicamente, di rivalsa) nei confronti del produttore del bene, degli altri soggetti della catena distributiva o di qualsiasi altro intermediario responsabili del vizio in questione.

Inoltre la normativa (articolo 133) contempla anche la «garanzia convenzionale ulteriore» – nella quale rientra anche la cosiddetta garanzia del fabbricante del prodotto (ex articolo 128, comma 2, lettera c)) – prevedendo che essa vincoli chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.

L'esperienza quotidiana, tuttavia, dimostra che tale sistema, pur rappresentando un notevole passo in avanti, non assicura un'adeguata tutela del consumatore. L'attuale momento storico, caratterizzato da un processo di globalizzazione sempre più spinto, impone infatti di rafforzare la tutela del consumatore contraente-debole.

Invero il sistema di tutela sopra descritto non prevede un'appropriata tutela nei casi

in cui il vizio, apparentemente inesistente al momento della consegna del bene, si sia manifestato successivamente entro il termine di durata della garanzia legale (due anni) fissato dall'articolo 132. Ciò può accadere in presenza di difetti di fabbricazione connessi alla cattiva qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione del bene che, proprio perché tali, non appaiono al momento della consegna ma si manifestano successivamente.

In detti casi il vigente comma 3 dell'articolo 132 si limita solo a stabilire una presunzione *juris tantum* di esistenza del vizio al momento della consegna laddove esso si manifesti entro sei mesi dalla consegna.

Pertanto, se per puro caso il difetto si manifesta oltre detto termine, il consumatore si trova nella difficile condizione di dover dimostrare che il vizio era già presente al momento della consegna e ciò si traduce, di fatto, in una possibile riduzione della garanzia legale dai due anni previsti in generale ad appena sei mesi.

Inoltre l'attuale normativa si limita a sancire il principio generale dell'obbligatorietà giuridica dell'eventuale garanzia convenzionale ulteriore, in cui, come detto, rientra anche la cosiddetta garanzia del fabbricante; in tal modo però la portata precettiva della norma risulta nulla, visto che la dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo già riconosciuto la rilevanza giuridica di tali garanzie convenzionali.

Appare pertanto opportuno prevedere che tali garanzie volontarie, se rilasciate, devono assicurare al consumatore una tutela non inferiore, ma semmai maggiore, rispetto a quella legale già prevista. Tanto più che nella vita quotidiana la garanzia convenzionale del produttore o del distributore si pone come alternativa rispetto a quella del

venditore e, di fatto, viene attivata più frequentemente di quest'ultima.

Infine, tenuto conto del recente orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di danni non patrimoniali,

appare necessario precisare meglio il criterio di determinazione indiretta del danno cui il giudice deve attenersi nel caso in cui la riparazione o la sostituzione sia avvenuta oltre un congruo termine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 130, comma 1, le parole: «esistente al momento della consegna» sono soppresse;

b) all'articolo 130, comma 8, dopo le parole: «si tiene conto» sono inserite le seguenti: «dei disagi creati al consumatore nonché»;

c) all'articolo 132, il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 133, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In ogni caso la garanzia convenzionale deve assicurare al consumatore una tutela non inferiore a quella legale prevista nei precedenti articoli».